



IL SINDACATO DEI CITTADINI

# Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: [pavia@uilsuola.it](mailto:pavia@uilsuola.it)

## INFORMATICONUIL 19/03/2014

### DL Scatti: positivo il via libera definitivo della Camera

#### Di Menna: ora l'atto di indirizzo all'ARAN - Pronti a chiudere in 24 ore il negoziato

Con l'approvazione definitiva del decreto si ripristina la progressione economica per anzianità che era stata bloccata dai Governi Berlusconi, Monti, Letta, si avvia a soluzione il riconoscimento dell'anzianità per l'anno 2012 e si risolve la questione delle posizioni economiche del personale Ata. Si mette, infine, la parola fine al 'pasticcio' del recupero dei 150 euro. Ora il Governo – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna - invii subito l'atto di indirizzo all'ARAN per concludere definitivamente la vicenda e consentire a chi matura l'aumento per anzianità di avere in busta paga gli incrementi. L'atto di indirizzo è pronto. E' rimasto chiuso nei cassetti dei ministeri – aggiunge Di Menna - non si perda ulteriore tempo. La Uil è impegnata a concludere in 24 ore il negoziato. Il colpevole ritardo su questa vicenda ha determinato incertezze nelle scuole nella programmazione delle attività. Risolta tale questione è necessario aprire un confronto Governo-sindacati in tempo utile per il riconoscimento professionale dei lavoratori della scuola nella sede naturale che è il rinnovo contrattuale. Per questo occorre che la centralità della scuola pubblica veda un adeguato piano finanziario in grado di riconoscere e motivare l'impegno professionale del personale.

#### Conversione in legge, con modificazioni, del DL 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

TESTO	NOTE
-------	------

#### Art. 1. (Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 04/09/2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.	In attesa dell'accordo presso l'ARAN per il recupero della validità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità stipendiale, da concludersi entro il 30 giugno 2014, non si procede al recupero delle somme percepite a partire dal 1° gennaio 2013.
2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.	Per il negoziato presso l'ARAN sono accantonati 120 milioni di euro relativi ai "risparmi" certificati dal MEF, ottenuti con l'art. 64 della legge 133/2008 (il 30% dei tagli Gelmini-Tremonti).
3. In caso di mancata conclusione entro il 30/06/2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.	Se non si fa l'accordo all'ARAN, una quota parte dei 120 milioni di cui sopra viene acquisita dall'erario per la copertura degli aumenti già erogati.
4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 04/09/2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'art. 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31/05/2010, n. 78, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 04/09/2013, n. 122.	Per consentire il pagamento dello scatto nel 2014, per la scuola non si applica la norma che vieta aumenti di retribuzione per tutto il Pubblico Impiego anche per il 2014

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

# Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: [pavia@uilsuola.it](mailto:pavia@uilsuola.it)

## INFORMATICONUIL 19/03/2014

### Art. 1-bis. - (Posizioni economiche del personale ATA)

1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell'ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25/07/2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.	Per il personale ATA destinatario delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro, da ratificare con uno specifico accordo contrattuale.
2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30/06/2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.	In attesa della conclusione dell'accordo di cui sopra non vengono effettuati recuperi dalle retribuzioni.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 18/12/1997, n. 440.	I 38,87 milioni di euro sono attinti dalla legge 440/1997.

## Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Il giorno 18 marzo è proseguito il confronto tra il Miur e le OO.SS. per la definizione del CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata, relativo all'anno scolastico 2014/15. Per la Uil scuola hanno partecipato Proietti e Lacchei. E' stato esaminato tutto l'articolato e sono stati apportati alcuni elementi di chiarezza:

- All'art. 2, tra i destinatari delle utilizzazioni, è stata inserita la lettera e-1) che dà la possibilità ai neo immessi in ruolo dal precedente primo settembre trasferiti d'ufficio di presentare domanda;
- All'art. 7, comma 3, è stato chiarito che, in presenza di figli con età superiore a tre anni e fino ad otto, entrambi i genitori possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia;
- All'art. 8, comma 1, è stato chiarito che il personale beneficiario delle precedenze deve dichiarare il venir meno delle stesse entro il termine ultimo di scadenza delle domande;
- All'art. 8, punto IV, lettera i), per il personale docente e all'art. 18, punto IV, lettera h) per il personale Ata, è stato chiarito che, in presenza di figli con età inferiore a tre anni, la precedenza è riconosciuta ad entrambi i genitori;
- All'art. 7, comma 2, per il personale docente e all'art. 17, comma 7, per il personale Ata è stato chiarito che non è consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria al personale di prima nomina, con decorrenza giuridica 1.09.2014.

Nel prossimo incontro, previsto per giovedì 20 marzo, verrà preso in esame l'art. 6 bis, relativo alle utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici. La prossima settimana è prevista la firma del contratto.

## QUOTA 96 - PENSIONI

Ancora un blocco alla soluzione del problema. La Ragioneria dello Stato non ritiene idonea la copertura. La Uil protesta per questo modo di procedere. Il Governo dia certezza di soluzione.

## LA UIL CHIEDE DI DARE SEGUITO ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE ATA

A margine della riunione sulle utilizzazioni la UIL Scuola ha chiesto ai rappresentanti del MIUR di dare seguito alla mobilità professionale del personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali per i passaggi di qualifica, definite ai sensi dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3/12/2009 e, più in generale, di attivare nuovamente il canale di reclutamento della mobilità verticale, per valorizzare le professionalità di chi lavora nella scuola e non disperdere le risorse economiche spese per l'organizzazione delle prove e della formazione. Tale richiesta è stata condivisa dalle altre Organizzazioni Sindacali. A questo fine abbiamo chiesto di conoscere il numero degli idonei ancora presenti nelle graduatorie provinciali e di rendere note, rispetto alle disponibilità dei posti, le quote per provincia e per profilo previste dalla legge 124/99. Il MIUR si è impegnato ad effettuare gli approfondimenti necessari ed a produrre, in occasione della riunione specifica - da effettuarsi a breve - i dati necessari a calibrare gli interventi.

**Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70**